



Laboratorio di comprensione del testo

La Costituzione

Livello del gruppo classe

Secondaria di I grado e dal liv. B1 QCER

LCT4 Testo Prescrittivo con consegna

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL

LCT4 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf

Il presente documento propone un laboratorio su un testo prescrittivo, la Costituzione italiana (Principi).

Riepilogo della guida metodologica

Le 4 fasi del LCT :

- 1. Lettura individuale silenziosa (5 min.)*
- 2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), scambi (15/20 min.)*
- 3. Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell'insegnante (15 min.)*
- 4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l'abbiamo fatto?») (5 min.)*

Materiale per lo studente:

Il testo COSTITUZIONE ITALIANA (PRINCIPI) sarà nascosto nella seconda fase del laboratorio

Scheda insegnante

Supporto alla conduzione del laboratorio

Dopo la lettura silenziosa

La fase 2 comincia con una domanda aperta «*Che cosa ricordate di questo testo?*», oppure «*Cosa ci insegna questo testo?*»

Questa prima domanda potrà essere arricchita, se necessario, da 3 o 4 domande al massimo, sui seguenti argomenti:

- Di cosa ci parla questo documento? Da dove viene?
- A cosa serve questo documento?
- Secondo voi, perché è stato creato questo documento?

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante a sviluppare negli studenti la capacità di interrogare.

Prolungamento/sviluppo possibile del laboratorio

- Gli studenti confrontano i principi fondamentali delle costituzioni dei propri paesi e producono domande sui concetti chiave.
- Gli studenti condividono i materiali con l'insegnante per la revisione e successivamente presentano i loro lavori alla classe.

Suggerimenti per l'organizzazione del laboratorio

- Considerata la tipologia del testo, per preparare il LCT occorre lavorare su un'attività di anticipazione, ad esempio la presentazione di un'attività didattica sulle regole, sul concetto diritti/doveri.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

È IL DOCUMENTO CHE CONTIENE LE LEGGI PIÙ IMPORTANTI DEL NOSTRO STATO.

2 QUESTE LEGGI DICONO COME DEVE ESSERE LA VITA DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI E STANNO ALLA BASE DI TUTTE LE ALTRE LEGGI.

4 LA COSTITUZIONE SPIEGA I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI, I POTERI DELLO STATO E IL LORO FUNZIONAMENTO.

6 LA COSTITUZIONE ITALIANA HA 139 ARTICOLI.

LA COSTITUZIONE ITALIANA ENTRATA IN VIGORE IL 1° GENNAIO 1948 NON CONTIENE SOLO DELLE

8REGOLE SCRITTE PER I CITTADINI, MA INDICA I PRINCIPI FONDAMENTALI CIOÈ LE COSE CHE VALGONO DI PIÙ, CHE SONO PIÙ IMPORTANTI PER LA VITA DEI CITTADINI COME IL DIRITTO ALLO STUDIO PER TUTTI,

10AL LAVORO, ALLA SALUTE E A UNA VITA LIBERA E DIGNITOSA.

12 PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SUL LAVORO.

14LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE.

ART. 2.

LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, SIA COME SINGOLO SIA **18**NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ, E RICHIEDE L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE.

ART. 3.

TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA **22**DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.

24È COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI FATTO LA LIBERTÀ E L'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, **26**IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE.

ART. 4.

LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE

30RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO. OGNI CITTADINO HA IL DOVERE DI SVOLGERE, SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA,

32UN'ATTIVITÀ O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE O SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ.

ART. 5.

34LA REPUBBLICA, UNA E INDIVISIBILE, RICONOSCE E PROMUOVE LE AUTONOMIE LOCALI; ATTUA NEI SERVIZI CHE DIPENDONO DALLO STATO IL PIÙ AMPIO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO; ADEGUA I

36PRINCIPI ED I METODI DELLA SUA LEGISLAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'AUTONOMIA E DEL DECENTRAMENTO.

ART. 6.

39LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE LINGUISTICHE.

ART. 7.

LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO, CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE, INDIPENDENTI E SOVRANI.

42I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI DAI PATTI LATERANENSI. LE MODIFICAZIONI DEI PATTI ACCETTATE DALLE DUE PARTI, NON RICHIEDONO PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE.

ART. 8.

46TUTTE LE CONFESIONI RELIGIOSE SONO EGUALMENTE LIBERE DAVANTI ALLA LEGGE. LE CONFESIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI
48SECONDO I PROPRI STATUTI, IN QUANTO NON CONTRASTINO CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

49I LORO RAPPORTI CON LO STATO SONO REGOLATI PER LEGGE SULLA BASE DI INTESE CON LE RELATIVE RAPPRESENTANZE.

ART. 9.

52LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA. TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE.

ART. 10.

54L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE.

56LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO È REGOLATA DALLA LEGGE IN CONFORMITÀ DELLE NORME E DEI TRATTATI INTERNAZIONALI.

58LO STRANIERO, AL QUALE SIA IMPEDITO NEL SUO PAESE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA, HA DIRITTO D'ASILO NEL **60**TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

NON È AMMESSA L'ESTRADIZIONE DELLO STRANIERO PER REATI POLITICI.

ART. 11.

63L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI; CONSENTE, IN **65**CONDIZIONI DI PARITÀ CON GLI ALTRI STATI, ALLE LIMITAZIONI DI SOVRANITÀ NECESSARIE AD UN ORDINAMENTO CHE ASSICURI LA PACE E LA GIUSTIZIA FRA LE NAZIONI; PROMUOVE E **67**FAVORISCE LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RIVOLTE A TALE SCOPO.

ART. 12

69LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA È IL TRICOLORE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO, A TRE BANDE VERTICALI DI EGUALI DIMENSIONI.